

Con riferimento alla proposta di riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio scaturente dal procedimento RG n. 2350/2022 si fa presente che la stessa deriva dalla definizione conciliativa in sede giudiziale, mediante apposito verbale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 c.p.c. che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 comma 2 numero 2 c.p.c.

La controversia, concerne la pretesa avanzata da parte del sig. (dipendente comunale) di riconoscimento della responsabilità del Comune di Pantelleria con conseguente corresponsione del danno non patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale quantificato, per gravità e percentuale, in euro 200.000,00; del danno patrimoniale subito, stimato in euro 64.500,00 e della condanna del Comune di Pantelleria alla reintegrazione nelle funzioni svolte in precedenza nonché alla corresponsione delle relative differenze retributive medio tempore accumulate nonché le spese di lite, diritti ed onorari di causa, oltre il 15% quale rimborso spese generali, IVA e CPA da distrarsi a favore del procuratore antistatario in seguito al lamentato provvedimento di demansionamento a firma del precedente Sindaco, dott. Vincenzo Vittorio Campo. A supporto di quanto richiesto, il ricorrente presentava apposita e specifica relazione medica a firma del Centro anti Mobbing dell'ASP 6 di Palermo a conferma del danno derivante dal provvedimento suindicato.

A seguito del relativo atto di citazione, regolarmente notificato al Comune di Pantelleria, la Giunta Municipale autorizzava a resistere al giudizio suddetto demandando al Responsabile del Settore I l'individuazione del legale cui affidare il relativo incarico (Avv. Gravina).

All'udienza programmata per il 06.12.2022 il giudice del lavoro proponeva di addivenire ad una composizione bonaria della lite, proponendo il pagamento ad opera del Comune di Pantelleria della somma di euro 10.000,00 oltre euro 1.900,00 per spese legali, rinviando per il prosieguo all'udienza del 21.02.2023.

All'udienza del 21.02.2023 la superiore proposta veniva accettata da parte del legale di parte resistente (il Comune di Pantelleria) ma non veniva accettata dal legale di parte ricorrente stante il permanere delle esigenze introdotte col ricorso: quest'ultimo, tuttavia, richiedeva un rinvio di almeno un mese per conferire con il ricorrente stante la manifestata disponibilità a conciliare la lite da parte del Comune di Pantelleria.

All'udienza fissata per il 18.04.2023 il ricorrente non accettava la proposta conciliativa, dichiarandosi disponibile a transigere la lite mediante attribuzione di posizione organizzativa da parte del Comune di Pantelleria oltre euro 60.000,00 a titolo di lucro cessante: tale proposta veniva rigettata da parte resistente (Sindaco e legale di parte resistente) che proponevano la nomina del ricorrente ad una posizione organizzativa oltre il riconoscimento della somma di euro 10.000,00. A tale controproposta il giudice rinviava all'udienza del 20.06.2023.


In tale arco temporale, il Segretario comunale, in occasione della mutata compagine amministrativa a seguito delle recenti elezioni amministrative, richiedeva all'Avv. Gravina il rinvio dell'udienza già fissata per il 20.06.2023 al fine di consentire all'amministrazione insediatasi di valutare nel merito la proposta conciliativa avanzata dal giudice: l'udienza veniva fissata al 18.07.2023.

Con nota del 03.07.2023 l'attuale Sindaco richiedeva all'Avv. Gravina, mediante nota formale, parere per una soluzione conciliativa, ferma restando la riserva, in capo all'Amministrazione, in relazione alla valutazione sul quantum e su una eventuale controproposta: a tale richiesta l'Avv. Gravina esprimeva parere favorevole ad una composizione bonaria della questione, alle condizioni proposte dal giudice (euro 10.000,00 senza riconoscimento di alcuna responsabilità), non dichiarandosi favorevole ad accettare le condizioni proposte dal ricorrente.

Con successiva deliberazione n. 129 del 14.07.2023 la Giunta municipale autorizzava il Sindaco a definire transattivamente il contenzioso poiché dalla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente (tra le quali figurava la Relazione del centro anti mobbing dell'ASP n. 6 di Palermo) e dai riscontri effettuati durante la prima fase di insediamento, emergevano dubbi sulla legittimità delle determinazioni intraprese dall'uscente Amministrazione che hanno esposto l'Ente al rischio di soccombenza e al conseguente pagamento della somma richiesta dal ricorrente per un importo di oltre euro 264.000,00.

All'udienza del 18.07.2023 le parti rappresentavano che la nuova Amministrazione aveva nominato il ricorrente quale caposettore, stante la fiducia riposta, dichiarando di aver raggiunto un accordo per transigere la lite, mediante il pagamento al ricorrente della somma di euro 30.000,00 comprensiva di spese legali: la definizione bonaria della controversia viene formalizzata con verbale di conciliazione n. 6727 di pari data.

Pertanto, la spesa di cui si chiede il riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, derivante dalla definizione bonaria della controversia suindicata, per l'importo di euro 30.000,00 comprensiva di spese legali, è sicuramente inferiore a quanto avrebbe dovuto sostenere il Comune di Pantelleria se avesse optato per la prosecuzione della controversia, stante l'alea che connota ogni controversia giudiziale nonché le ulteriori spese legali che avrebbe dovuto affrontare nel caso, probabile e plausibile, di ricorso a gradi di giudizio superiori al primo.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DE
Dott.ssa E. [signature] CORIADO